



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

## presso il Tribunale di Tivoli

### COMUNICATO STAMPA

(ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 106/2006, come introdotto dall'art. 3 d.lgs. n. 188/2021)

#### **TIVOLI – OMICIDIO DI ALESSANDRO CASTELLACCIO I CARABINIERI ESEGUONO DUE ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE.**

TIVOLI – Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto-dovere di cronaca costituzionalmente garantito, che questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere a carico di 2 cittadini rumeni, indagati del reato di omicidio **volontario** in concorso.

La misura cautelare eseguita è l'esito dell'immediata ed efficace indagine condotta dalla Compagnia dei Carabinieri di Tivoli sotto la costante direzione della Procura della Repubblica di Tivoli che ha consentito di ricostruire con grande rapidità i fatti avvenuti nel pomeriggio di domenica 18 Giugno nel centro storico cittadino.

Un'aggressione violenta, avvenuta in un tranquillo pomeriggio estivo, dinanzi ad un bar del centro storico, Il 41enne di origine italiana, O.S.S. presso l'Ospedale di Tivoli, facendo rientro a casa, si era recato presso il bar per chiedere di abbassare il volume della musica che alcuni avventori ascoltavano nella vicina piazza. Ne è nata una discussione, subito degenerata probabilmente a causa della consistente quantità di alcool ingerita dai clienti del bar. Il 41enne è stato circondato dagli aggressori, cittadini rumeni, e colpito da un pugno sferrato con inaudita violenza; caduto a terra privo di sensi, è stato oggetto di ulteriori violenze fisiche da parte degli aggressori, venendo colpito ripetutamente da calci al viso da un soggetto *"...come se tirasse un calcio ad un pallone..."*. Alcuni dei presenti alla terribile scena si sono frapposti tra la vittima e i suoi aggressori, cercando di proteggere il corpo del 41enne da ulteriori colpi. All'arrivo della pattuglia dei Carabinieri di Tivoli, giunta sul posto dopo pochissimi minuti, tutti i presenti si sono fuggacemente allontanati. Alcuni testimoni hanno fornito la loro versione dei fatti, mentre il 41enne veniva trasportato d'urgenza in ospedale, dove però, una settimana dopo, decedeva a causa dell'importante emorragia celebrale causata dai colpi ricevuti.

Nella settimana in cui il 41enne italiano ha lottato tra la vita e la morte, le indagini non si sono mai fermate. Numerosissime le testimonianze raccolte dai Carabinieri che, insieme alle immagini estrapolate da telecamere presenti sul posto, hanno permesso di individuare i presunti responsabili della brutale azione.

Il GIP di Tivoli, valutando il quadro investigativo raccolto, ha emesso stamane l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini rumeni **evidenziando che**: *"l'esito dell'attività di indagine di cui sopra presenta caratteri idonei alla configurazione di quel giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità di entrambi gli indagati in ordine al reato in contestazione provvisoria (per il quale è consentita l'applicazione di misure cautelari anche di massimo rigore), necessario e sufficiente ai fini di cui all'art. 273 c.p.p. (cfr. Cass. pen. 17247/2019), dal momento che.*

#### **IN CONSIDERAZIONE DELLA GRAVIOTA' DEI FATTI E DELL'INTERESSE PUBBLICO SI RIPORTA IN GRAN PARTE L'ORDINANZA CAUTELARE :**

- 1) *le dichiarazioni rese da ...omissis... in ordine alla dinamica del fatto ha trovato pieno riscontro in quelle di ...omissis... e di ...omissis... e quelle rese in relazione alle condotte tenute specificatamente dai due imputati sono state pienamente confermate da ...omissis..., presente ai fatti;*
- 2) *...omissis... ha fornito una descrizione dei due indagati, delle loro fattezze fisiche e dei capi d'abbigliamento indossati e li ha inequivocabilmente riconosciuti in due persone dal sistema di video sorveglianza interno al locale. La*



*circostanza per cui in occasione delle s.i.t. rese nelle immediatezze del fatto la predetta non abbia indicato alcunché in ordine alla individuazione dei responsabili è agevolmente giustificabile con lo stato di shock nel quale verosimilmente la stessa versava, tale da ritenere del tutto attendibile la narrazione successiva e le indicazioni da lei fornite in un secondo momento sia sui dettagli della dinamica sia sulla identificazione dei responsabili, piena ente riscontrate come si è detto;*

3) *a seguito di perquisizione domiciliare sono state rinvenute nella disponibilità di N.M. (indicato come colui che avrebbe reiteratamente colpito a calci Castellaccio, quando già questi era a terra) un paio di scarpe sporche di sangue nella parte superiore, espressamente indicate dal convivente di lui come quelle indossate la sera dei fatti (cfr. s.i.t. ...omissis...in data 25.6.2023);*

4) *nella stessa occasione sono stati rinvenuti e sequestrati presso i due indagati capi di abbigliamento corrispondenti a quelli indicati da ...omissis...come indossati dai due aggressori al momento del fatto.*

*In definitiva, ben può ritenersi che gli elementi fin qui raccolti assumano un grado di precisione e concludenza molto elevato rispetto al delitto di omicidio ascritto ad entrambi gli indagati, che in concorso tra loro (e con altre persone allo stato non identificate) hanno brutalmente aggredito A Co, V.I. colpendolo con un violento pugno in testa, tale da farlo cadere a terra, e N.M. colpendolo ripetutamente a calci, anche sul volto, quando già Castellaccio era a terra e privo di sensi.*

*La reiterazione dei colpi, la loro violenza, la prosecuzione della brutale aggressione anche quando C era esanime a terra e con colpi così sferrati anche alle persone che si erano frapposte, a tutela del corpo di C., allo stato sono elementi che inducono a ritenere la condotta sorretta dalla volontà omicida in capo ad entrambi gli indagati. Nello stesso senso depone la considerazione della circostanza per cui subito dopo i fatti entrambi si sono dati alla fuga (non facendosi rinvenire sul posto dalla P.G.) e N.M. risulta tuttora non reperibile, secondo le dichiarazioni da ultimo rese dal coinquilino ...omissis... in data 25.6.2023.*

*Si deve, poi, precisare in relazione al V.I. che emerge inequivocabilmente dagli atti (e, in particolare, dal verbale di s.i.t. di ...omissis... in data 21.6.2023) che il predetto non ha materialmente proseguito l'aggressione per essere stato bloccato da terze persone, che con difficoltà - dopo che lui aveva sferrato il primo violentissimo colpo a causa del quale Castellaccio era caduto a terra - sono riuscite a contenerlo.*

*Sussistono le esigenze cautelari e, nella specie, il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede (per i quali è prevista una pena non inferiore nel massimo a cinque anni -ex art. 274 c. i lett c c.p.p.), come si desume dalla personalità degli indagati (la cui indole assolutamente pericolosa e spiccatamente incline alla commissione dei reati si evince dalla condotta tenuta, con valutazione che non si ritiene in nessun modo "inficiata dal loro formale stato di incensuratezza) e dalle specifiche modalità e circostanze del fatto appena descritte. A fronte della estrema gravità del fatto e degli elementi sopra esposti è evidente che la sola assenza di precedenti penali non è sufficiente ad escludere il pericolo di recidiva: ed in atti, è noto che "ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misura coartativa in concreto adeguata a soddisfarla, la progressiva incensuratezza dell'indagato ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta" (Cass. Pen., Sez. 5, n. 427, /2016), come, appunto, nel caso in esame.*

*Il pericolo di reiterazione attiene a delitti della stessa specie di quello per cui si procede e per: tali reati è prevista una pena non inferiore nel massimo a cinque anni, ex art. 274 c.1 lett. c) c.p.p. Venendo alla scelta del trattamento cautelare, appare unicamente idonea e proporzionata la misura della custodia cautelare in carcere - richiesta dal Pubblico Ministero, essendo necessaria per tutelare efficacemente la collettività una misura di carattere detentivo e dovendosi ritenere del tutto inadeguata l'applicazione (pure cumulativa) di misure non custodiali ed anche quella degli arresti domiciliari, pure con il presidio dello strumento elettronico di controllo, in considerazione della gravità dei fatti, della particolare pericolosità e della spiccata propensione al crimine manifestata con la condotta delittuosa oggetto del presente giudizio e della assoluta impraticabilità di affidamento in favore dei due indagati sul rispetto di prescrizioni connesse a misure più miti, per l'evidente incapacità di contenimento degli impulsi etero-aggressivi manifestata con la condotta in esame.....*

*I due indagati, in esecuzione del provvedimento restrittivo, sono stati tratti in arresto nella mattinata odierna ed associati presso un istituto penitenziario della capitale.*



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

Si trasmetta al Comandante della Compagnia carabinieri di Tivoli per l'opportuna diffusione alle Agenzie di stampa e si inserisca nel sito web della Procura nell'apposita sezione ([http://www.procura.tivoli.giustizia.it/comunicati\\_conferenze\\_stamp\\_a.aspx](http://www.procura.tivoli.giustizia.it/comunicati_conferenze_stamp_a.aspx)).

Tivoli, 28 Giugno 2023

Il Procuratore della Repubblica  
dott. Francesco Menditto